



**Tribunale di Como
Sezione Civile – Fallimentare**

R.G. n.4/2022

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012

Il giudice delegato,

letta la domanda presentata da **DOKA AGRON (C.F. DKOGRN76D02Z100M)**,
rappresentato e difeso come in atti, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai
sensi dell'art.14 ter l. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore;

rilevato che la domanda di liquidazione è stata proposta al Tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 1;

che è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi dalla quale si
evince:

- che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/212;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'esistenza di una esposizione debitoria derivante da vicissitudini e difficoltà personali e lavorative, come meglio precisate in atti;

considerato che il programma di liquidazione prevede la ripartizione ai creditori, come precisata nel piano, dell'attivo del ricorrente consistente nel ricavato della vendita dei due immobili di proprietà per complessivi € 150.000, oltre il saldo attivo del libretto postale di € 3.650 e dedotto l'importo di € 30.000, già versato al creditore ipotecario ex art.41 TUB, sicché residua la somma di € 123.650,00;

rilevato che la relazione dell'OCC è completa e si conclude con un giudizio positivo;



considerato che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta;

p.q.m.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **DOKA AGRON (C.F. DKOGRN76D02Z100M)** ex 14 ter L. 3/2012;

Nomina liquidatore la dott.ssa Rita Isabella Sansò (già gestore della crisi);

Dispone che, al fine di realizzare il piano liquidatorio come sopra descritto, sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro €. 1.300 mensile, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012;
- c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

ordina la trascrizione del decreto, sui beni immobili e mobili registrati, a cura del liquidatore;

Si dispone che il Liquidatore ponga in essere tutti gli incombeni di cui alla legge n. 3/2012 e quindi proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Como, 15 marzo 2022

Il giudice delegato
Dott.ssa Annamaria Gigli

